

Istanza per essere intimata alle Parti. La stessa prima Istanza riceverà egualmente gli Atti da ciascun collitigante per essere trasmessi al Tribunale di Appello, quando si tratti d'una Causa appellata; e col di lui mezzo al Tribunale Revisorio, quando si tratterà di Cause devolute alla Revisione.

XLII. Le Cause procederanno per ordine di anzianità di petizione in prima Istanza, e per anzianità di appello in giudizio d'appellazione, eccettuate soltanto quelle, per le quali un ritardo potrebbe produrre qualche irreparabile pregiudizio ad una delle Parti collitiganti. In questi casi dipenderà dalla saviezza del Capo, o Presidente del Tribunale il disporre, perchè la Causa sia riferita prima, non osservato l'ordine d'anzianità.

XLIII. Se nella spedizione delle Cause si presenteranno difficoltà di puro ordine, o riguardanti Articoli interlocutorj, che per avventura potrebbero frapporsi per tenere sospesa la spedizione della Causa nel merito, verranno tali difficoltà decise innappellabilmente dal Capo, o Presidente del Tribunale.

XLIV. Tutte le provvidenze giudiziarie denominate nell'antico Sistema Suffragj, le quali venivano rilasciate da diversi Tribunali ad Istanza delle Parti, saranno ora di competenza del Presidente rispettivamente del Tribunale di prima Istanza, o d'appello, se-